



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo "G. Barone"**  
Via V. Niro - 86011 BARANELLO (CB) ☎ 0874.460400 - 0874.460091  
✉ cbic827007@istruzione.it CM: CBIC827007 C.Fisc. 80001240706

## Allegato B

### **REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**

**Modificato inseguito alle nuove disposizioni ministeriali  
connesse con l'emergenza da coronavirus**

#### **PARTE PRIMA: PRINCIPI FONDAMENTALI**

##### **Art. 6.1 - Le finalità**

I viaggi d'istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e, dunque, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento.

Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, non sono da ritenersi attività esclusivamente ricreative ma parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo; come tali, quindi, esse devono essere coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e professionali della o delle discipline che ne richiedono la realizzazione e devono servire a completare la preparazione degli allievi.

La Scuola deve procedere all'inizio dell'anno ad una precisa programmazione di tali attività e, come per tutte le altre attività didattiche, è necessario programmarle seguendo l'iter didattico classico, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare e loro la vantazione.

Lo scopo del Viaggio di istruzione o della Visita guidata è quello di potenziare ed integrare le conoscenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica, mentre la scelta dei luoghi meta del Viaggio o della Visita (Città, Musei, Parchi, Aziende, ecc.) deve essere fatta sulla base di diversi fattori, quali:

- a. la finalità del Viaggio o della Visita;
- b. la fascia di età degli alunni interessati;
- c. le conoscenze e le competenze degli alunni interessati;
- d. le motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati;
- e. i temi che si pensa di integrare ed approfondire con il Viaggio o la Visita.

Trattandosi di attività da realizzare al di fuori dell'aula scolastica classica, esse richiedono una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole chiare e precise, che coinvolgono l'intervento di tutti gli Organi Collegiali della Scuola quali il Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe e il Consiglio di Istituto

Di qui la necessità della formulazione e dell'adozione del presente Regolamento, per definire gli adempimenti connessi con dette attività e le figure coinvolte, con i relativi compiti.

Il Viaggio e/o la Visita sono sicuramente parte integrante dell'Offerta formativa dell'Istituzione scolastica che li effettua e costituiscono da una parte un momento importante di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica, dall'altra un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso l'insegnamento delle discipline curriculari e i rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e della responsabilizzazione di gruppo, ossia un'occasione di socializzazione.

### **Art. 6.2 - Attività consentite**

A seguito del DPC del 13 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020), in particolare art.1 lettera s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

Sono consentite pertanto le uscite da svolgersi esclusivamente sul territorio comunale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale indicate dalle autorità sanitarie competenti.

- a. Visite a:
  - i. Monumenti;
  - ii. Enti;
  - iii. Aziende;
  - iv. Musei;
  - v. Istituzioni;
  - vi. Luoghi di interesse storico, archeologico, economico, scientifico-tecnologico, religioso, naturalistico;
  - vii. Mostre.
- b. Partecipazione **(esclusivamente in modalità sincrona/asincrona in streaming a distanza) alle seguenti attività;**
  - i. Seminari
  - ii. Congressi;
  - iii. Dibattiti;
  - iv. **Scambi culturali (esclusivamente a distanza su piattaforme dedicate vedi E-twinning)**
  - v. Convegni ove siano previsti interventi di esperti in materia economica, scientifica, letteraria, umanistica, pedagogica, artistica o di problematiche sociali di attualità;
- c. Partecipazione a:
  - i. Proiezioni cinematografiche;

- ii. *Rappresentazioni teatrali;*
- iii. *Manifestazioni musicali di riconosciuto valore culturale.*
- d. **E' sospesa per tutto il corso dell'anno scolastico 2020/2021 la partecipazione a:**
  - i. *Attività sportive*
  - ii. *Gare scolastiche*

**SONO ALTRESÌ SOSPESSE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LE TIPOLOGIE DI USCITA SUL TERRITORIO INDICATE AL PUNTO 3. E 4. DELL' ART. 6.3 OVVERO VISITE GUIDATE.**

**RESTANO SOSPESI I VIAGGI DI ISTRUZIONE DELLA DURATA SUPERIORE AD UN GIORNO.**

**IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI INDICATE NELL'ART 6.6 E 7.1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE VISITE GUIDATE**

**SONO SOSPESSE ALTRESÌ LE DISPOSIZIONI ELENcate NEGLI ART.6.7, 7.2 E 7.6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

**IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE INDICATO NELL'ART. 6.8 SI FA RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE IN RELAZIONE ESCLUSIVA ALLA VISITA DI UN GIORNO. NELL'ART. 7.3 (SCELTA DELL'AGENZIA) SI FA RIFERIMENTO SOLO AL PUNTO 8**

#### **Art. 6.3 - Le tipologie delle uscite sul territorio**

Sono definite:

1. USCITE DIDATTICHE E DI ORIENTAMENTO: tutte le attività definite dall'art. 6.2 che abbiano luogo esclusivamente nelle 5 ore di lezione, nell'ambito cittadino o extra cittadino, normalmente intese come opportunità di lezione al di fuori dell'aula.

Esse si svolgono di norma sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione scolastica ed hanno una durata limitata alla mattinata per un orario non superiore a quello delle lezioni.

2. VISITE GUIDATE: tutte le attività definite dall'art. 6.2 che abbiano luogo solo in ambito regionale

#### **SOSPESSE LE SEGUENTI ATTIVITA':**

3. VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO: tutte le attività definite dall'art. 6.2 che abbiano luogo in ambito locale, regionale o extra regionale di durata pari all'intera giornata con intervallo orario 06:00 - 23:30, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede scolastica al luogo di visita.

4. VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI: tutte le attività definite dall'art. 6.2 che abbiano durata superiore ad un giorno e che abbiano luogo su tutto il territorio nazionale o extra nazionale. Comprendono inoltre le seguenti iniziative:

- a. "Viaggi di integrazione culturale" riguardanti aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici, gemellaggi tra scuole;
- b. "Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo", finalizzati a visite in aziende, unità di produzione, strutture industriali, realtà aziendali.
- c. "Viaggi connessi ad attività sportive". Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locali, costituite sia dalle attività genericamente intese come «sport alternativi», quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola, sia la partecipazione a manifestazioni sportive.

- d. “Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali”, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione.
- e. Scuola dell'Infanzia: Se ritenuto opportuno dagli insegnanti di sezione, sono previste brevi visite guidate soltanto per i bambini di 5 anni.

#### **Art. 6.4 Gli Organi competenti**

1. La locuzione “Viaggi” comprende tutte le tipologie definite dall’art. 6.3 commi 1, 2, 3, 4  
**SOSPENSIONE Dei commi. 3 e 4.**
2. Tutti i Viaggi devono essere strettamente correlati alla programmazione educativa e didattica ed agli orientamenti del P.T.O.F., pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi e disciplinati dai successivi commi 3 e 4.
3. Il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di classe si atterranno nelle proposte di Viaggi.
4. I Consigli di classe, con apposite delibere, formuleranno le proposte di viaggi, conformi al Mod. U1 allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale.
5. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, nell'apposito schema, con l'individuazione del Referente, seguendo:
  - a. gli orientamenti di programmazione educativa e didattica ed i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti;
  - b. le indicazioni formulate dai suoi componenti;
  - c. l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento e individuando gli itinerari del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;e individuando:
  - d. i docenti accompagnatori disponibili (e prevedendo eventuali docenti accompagnatori supplenti in caso di impedimento dei titolari);
  - e. il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione;
  - f. le mete
  - g. i tempi;
  - h. il numero dei viaggi;
  - i. il numero degli alunni partecipanti;il/i mezzo/i di trasporti da utilizzare.

## **PARTE SECONDA: ITER PROCEDURALE**

#### **Art. 6.5 - Uscite didattiche**

1. Nel caso di “uscite didattiche”, definite come al precedente art. 6.3 comma 1, la proposta sarà presentata dal docente o dai docenti interessati al docente incaricato della Funzione Strumentale (Area 2) ed al Dirigente Scolastico, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Regolamento (Mod. U1).
2. Sarà cura ed obbligo del coordinatore di classe informare i genitori degli studenti interessati dell’attività mediante comunicazione scritta o avviso sul libretto in possesso degli alunni. Tale avviso sarà controfirmato per presa visione.
3. Sarà cura del docente incaricato della Funzione Strumentale (Area 2) curare tutti gli aspetti organizzativi connessi al trasporto ed alla visita da effettuare. La predisposizione di tutte le autorizzazioni necessarie sarà a cura della segreteria; la diffusione ed il controllo dell’avvenuta notifica alla famiglia spetta al coordinatore di classe.
4. Nel caso di eventi connessi all’orientamento delle classi in uscita, gli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 saranno assunti dalla Funzione Strumentale per l’orientamento.
5. L’uscita sarà preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

## In merito all'art 6.6 di seguito si fa riferimento esclusivo alle VISITE GUIDATE

### Art. 6.6 - Visite Guidate e Viaggio di Istruzione di un giorno

1. Per attività connesse alle Visite guidate o Viaggio d'Istruzione di un solo giorno (Art. 6.2 commi 3 e 4), la proposta sarà deliberata dal Consiglio di Classe che provvederà tra l'altro ad acquisire formalmente la disponibilità del Docente accompagnatore o dei docenti accompagnatori.
2. In seconda istanza il docente o i docenti proponenti produrranno domanda congiuntamente al Dirigente Scolastico ed al docente incaricato della Funzione Strumentale (Area 2) incaricata delle attività sul territorio, utilizzando l'apposito modulo, dal quale risulteranno in maniera evidente:
  - a. motivazioni didattiche;
  - b. programma dell'attività proposta;
  - c. nominativi dei docenti accompagnatori, con assunzione irrevocabile di impegno;
  - d. numero degli alunni partecipanti ovvero nominativi degli alunni non partecipanti;
  - e. motivazione formale firmata dai genitori di una eventuale non partecipazione;
  - f. consenso esplicito del Consiglio di Classe.
3. Sarà cura del docente incaricato della Funzione Strumentale curare tutti gli aspetti organizzativi connessi al viaggio proposto ovvero acquisire in forma scritta le motivazioni della mancata partecipazione di alcuni di essi;
4. Sarà cura ed obbligo del docente incaricato della Funzione Strumentale fornire informazioni alla Segreteria circa la predisposizione di tutte le autorizzazioni necessarie e di verificarne la correttezza formale e sostanziale;
5. Sarà cura del coordinatore di classe la diffusione ed il controllo dell'avvenuta notifica alla famiglia;
6. L'uscita sarà preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

### L'art. 6.7 sospeso

### Art. 6.7 - Viaggio di Istruzione di più giorni

- a. Per attività connesse al Viaggio d'Istruzione di più giorni (Art. 6.2 comma 4), la proposta sarà deliberata dal Consiglio della Classe o delle Classi coinvolte, che provvederanno tra l'altro ad acquisire formalmente la disponibilità del Docente accompagnatore o dei docenti accompagnatori mediante la compilazione del Modello D, tenendo conto del disposto dell'art. 6.10.
  1. Ciascun docente può avanzare proposte in aderenza al P.T.O.F. adducendo oggettive motivazioni esclusivamente di carattere didattico.
  2. L'istanza sarà avanzata congiuntamente al Dirigente Scolastico ed al docente incaricato della Funzione Strumentale, utilizzando l'apposito modulo, dal quale risulteranno in maniera evidente:
    - a. motivazioni didattiche;
    - b. programma dell'attività proposta;
    - c. nominativi dei docenti accompagnatori, con assunzione irrevocabile di impegno;
    - d. numero degli alunni partecipanti ovvero nominativi degli alunni non partecipanti;
    - e. motivazione formale firmata dai genitori di una eventuale non partecipazione;
    - f. consenso esplicito del/i Consiglio/i di Classe.
  3. Sarà cura del docente incaricato della Funzione Strumentale (Area 2) curare tutti gli aspetti organizzativi connessi al viaggio proposto ovvero acquisire in forma scritta le motivazioni della mancata partecipazione di alcuni di essi.
  4. Sarà cura ed obbligo del docente incaricato della Funzione Strumentale (Area 2) fornire informazioni alla Segreteria circa la predisposizione di tutte le autorizzazioni necessarie e di verificarne la correttezza formale e sostanziale.
  5. Sarà cura del coordinatore di classe la diffusione ed il controllo dell'avvenuta notifica alla famiglia;
  6. È auspicabile una indagine esplorativa in forma scritta circa il numero minimo di partecipanti secondo la soglia definita dall'art. 6.9.
  7. L'uscita sarà preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

## In merito all'art 6.8 di seguito si fa riferimento esclusivo alle VISITE GUIDATE

### Art. 6.8 - Iter procedurale: gli alunni

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero di norma non inferiore ai 3/4 del totale. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni, devono essere accolti in classi parallele o in altre classi.
2. Non è possibile effettuare viaggi di istruzione se vi è anche un solo alunno che non partecipa per motivazioni economiche.
3. Dal computo della percentuale devono essere sottratti gli alunni che il Consiglio di classe, per comprovati motivi, ritenga di non far partecipare. La percentuale sarà sempre calcolata per difetto. Deroghe a tale criterio possono essere adottate dal Dirigente scolastico ma nella misura massima di 1 alunno per classe.
4. È bene che ad ogni viaggio partecipino alunni compresi nella stessa fascia di età. Possono comunque effettuare visite guidate o viaggi di istruzione insieme anche classi diverse.
5. Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento, anche eventualmente gli alunni di età inferiore a 14 anni, ai quali la scuola stessa rilascerà apposito tesserino di riconoscimento. Per i viaggi all'estero necessita un documento valido per l'espatrio, che può essere anche collettivo, purché ognuno sia munito di documento di riconoscimento e di valido documento sanitario.
6. Tutti gli alunni minorenni potranno partecipare ai Viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà familiare, conforme all'Allegato 4 al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale. I genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del Viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori, nella quale gli stessi devono dichiarare di sollevare i Docenti e la Scuola da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non imputabili all'incuria dei Docenti accompagnatori. La suddetta autorizzazione deve essere consegnata ai Docenti all'uopo delegati almeno il giorno prima della data stabilita per l'effettuazione della visita o del viaggio.
7. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.
8. Gli alunni in situazione di handicap sono autorizzati a partecipare anche senza la eventuale presenza dei docenti di sostegno, purché sia assicurata loro una opportuna assistenza nei casi di accertata gravità. Se richiesta, sarà loro assicurata un'adeguata Sistemazione alberghiera.
9. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà all'uopo definita dal Dirigente scolastico, con il relativo versamento della quota.

### Art. 6.9 Sanzioni

1. **Il Dirigente Scolastico, a seguito dell'intervento e delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria a carico di uno studente, può disporre la non partecipazione a viaggi di istruzione e/o uscite didattiche.**

### Art. 7.0 - Gli accompagnatori

1. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del Docente, che, come per le normali lezioni, è tenuto alla vigilanza con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile e dell'art. 61, della Legge 11/07/80, n. 312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
2. Per i viaggi all'estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare e della lingua inglese.
3. Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti in via prioritaria come accompagnatori i docenti di Educazione fisica, eventualmente integrati da Docenti di altre discipline.
4. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di 1 ogni 15 alunni, fino ad un massimo

di 3 unità per classe. Questo rapporto può essere derogato ove ricorrano effettive e palesi esigenze.

5. Se al Viaggio partecipano alunni portatori di handicap, i Docenti accompagnatori devono essere integrati da un Docente di sostegno per ogni due alunni portatori di handicap ovvero, se non è in servizio il docente di sostegno, un docente qualificato per ogni due alunni portatori di handicap.

6. Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghe.

7. Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico ed al relativo Consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, annotando in particolare gli inconvenienti verificatisi, gli eventuali responsabili, nonché gli obblighi contrattuali.

8. Deve essere assicurato quanto più è possibile l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo tale da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

9. È consentita la partecipazione dei Collaboratori Scolastici per la vigilanza degli alunni, se il Capo di istituto lo riterrà opportuno.

10. Il Dirigente Scolastico acquisirà la disponibilità del docente accompagnatore resa in forma scritta mediante il Mod. DD allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale e assegnerà al docente accompagnatore gli alunni che saranno affidati alla sua vigilanza, con proprio provvedimento.

11. È fatto divieto di partecipazione a terze persone fuori dell'organico del personale della scuola, ad eccezione eventualmente dei genitori. La partecipazione di questi ultimi potrà essere consentita su richiesta della scuola per particolari esigenze (di salute o altro) del singolo alunno, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio d'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Gli accompagnatori sono tenuti alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.